

Lorenzo Zogheri

Notaio

Allegato "A" all'atto Rep.n.43.696 Racc.n.20.870

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

AMICI DEL FORTEGUERRI

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "**Amici del Forteguerrì APS**", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Pistoia e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione opera nello spirito della Costituzione repubblicana, si propone di perseguire, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

a)Concorrere alla riqualificazione e rivalutazione della scuola pubblica, organizzando seminari, eventi culturali, lezioni, presentazione di pubblicazioni ed iniziative che ampliino ed arricchiscano l'offerta formativa del Liceo Forteguerrì, lo promuovano e lo aprano alla cittadinanza;

b)Promuovere iniziative di sostegno agli studi ed alle attività per gli studenti liceali, mediante l'istituzione di borse di studio, premi, promozione di tirocini ed esperienze all'estero, che contribuiscano alla valorizzazione del merito e dell'eccellenza, nella prospettiva dell'articolo 34 della Costituzione;

c)Concorrere a fornire orientamenti agli studenti dell'Istituto, finalizzati al loro inserimento nel mondo universitario e del lavoro, favorendo legami e scambi con le Università e con gli interlocutori del mondo professionale;

d)contribuire al recupero, incremento e valorizzazione del patrimonio storico, tecnico-scientifico e architettonico dell'Istituto;

e)rinsaldare i rapporti di amicizia tra gli ex alunni dell'Istituto e, attraverso la comune matrice educativa, creare occasioni di incontro e condivisione;

f)favorire, in collaborazione con gli attuali docenti e studenti, ogni altra iniziativa di particolare interesse per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Al fine di perseguire i propri scopi, l'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

l)educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse

sociale con finalità educativa;

2)interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

3)ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

4)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

5)formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, al contrasto della povertà educativa;

6)organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

7)beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

8)promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

9)promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità.

Per lo svolgimento dell'attività, l'Associazione può compiere tutti gli atti necessari, inclusa la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo settore.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche di età superiore a diciotto anni che condividono le finalità della

stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

I soci si suddividono in soci neodiplomati, soci ordinari e soci onorari.

Sono soci neodiplomati gli associati che abbiano conseguito il diploma presso il Liceo Forteguerri, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di conseguimento del diploma medesimo. Costoro sono ammessi, su loro richiesta presentata al Consiglio Direttivo, e non sono tenuti, per una annualità, al versamento di alcuna quota sociale.

Sono soci ordinari gli ex alunni, i docenti e gli ex docenti, i genitori di alunni o ex alunni, nonché i sostenitori e coloro che condividono i fini dell'associazione.

Sono soci onorari gli studiosi e le personalità che abbiano dato un particolare contributo allo sviluppo e promozione della cultura e coloro che abbiano sostenuto le attività dell'Associazione con contributi o con la loro opera di promozione e/o valorizzazione. Il riconoscimento della qualifica di socio onorario è proposto dal Consiglio direttivo ed deliberato dall'Assemblea. I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota sociale.

Chi intende essere ammesso come socio ordinario o neodiplomato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

-l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

-la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda nella prima riunione utile.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto, il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Tutti gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- esaminare i libri sociali, secondo quanto previsto dall'articolo 17;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa e le altre quote secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 3 per i soci neodiplomati ed onorari.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali gravi all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'associato che non corrisponda la quota sociale, entro quanto stabilito dall'articolo 4, decade.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono

rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- Il Comitato scientifico.

ART. 7
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulle quote associative e sulle eventuali quote ulteriori per il finanziamento dell'associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con

la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza, in prima convocazione, della maggioranza assoluta degli associati e, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- designare i componenti del Comitato scientifico.

Possono essere eletti nel Consiglio direttivo gli associati che abbiano compiuto la maggiore età e che, in ogni caso, abbiano concluso il percorso di studio di scuola media superiore.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e sette membri, eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, i membri del Comitato scientifico.

Possono altresì partecipare, se invitati o su loro richiesta, senza diritto di voto, i rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio di Istituto del Liceo Forteguerra o una rappresentanza degli studenti del Liceo medesimo.

All'interno del Consiglio direttivo, è eletto un segretario che predispone le delibere e gli atti del Consiglio medesimo e che cura la verbalizzazione delle sedute, nonché svolge le funzioni di tesoriere.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Consiglio direttivo elegge un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo è monocratico ed è nominato obbligatoriamente al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per delibera dell'Assemblea.

Il titolare dell'Organo di controllo è scelto tra coloro che siano in possesso dei requisiti di cui art. 2397, comma secondo, del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Comitato scientifico)

Il Consiglio direttivo nomina un Comitato scientifico, composto da un numero di membri compreso fra tre e sette, scelti fra gli studiosi e le personalità che abbiano dato un particolare contributo allo sviluppo e promozione della cultura. Almeno un terzo dei membri è scelto fra i docenti e gli ex docenti del Liceo Forteguerri.

Rimane in carica per la durata del Consiglio direttivo che l'ha nominato.

Il Comitato scientifico coadiuva il Consiglio direttivo nella progettazione delle attività, formulando a tale scopo indirizzi e proposte per la programmazione.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore o per delibera dell'Assemblea, adotta un bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

-libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

-registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

-libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

-libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

-il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

-il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta e motivata al Presidente, a loro spese.

ART. 18

(Volontari)

I volontari dell'Associazione sono persone che per loro libera scelta svolgono, attività in favore della comunità e del bene

comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità e concorrono a realizzare i fini di cui all'articolo 2 del presente statuto.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 22

(Clausola transitoria)

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo

settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e si iscrive all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

Ai fini di cui ai commi primo e secondo del presente articolo, l'Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nel settore di cui all'art. 10, c.1, lett. a), n. 3), anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, c.2-bis. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) utilizza l'acronimo Onlus e, quindi, la denominazione Associazione Amici del Forteguerra APS Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;

c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997;

d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, destina il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F.TO: ANDREA MITRESI, ANDREA NICCOLAI, LUCA SCORCELLETTI, GIAMPAOLO VANNESCHI, ALESSANDRA BERTI, EDOARDO BARONCELLI, LISABETTA BUIANI, PAOLO BECHI, MAURIZIO BALDI, ELENA DEI, MARIA CRISTINA RABUZZI, ANDREA FUSARI, ALESSANDRO MANNELLI, ANNA BRANCOLINI, PIETRO ROMOLO CHITI, LORENZO ZOGHERI.

=====

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO
(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia,
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato,
mediante apposizione al presente file della mia firma digitale
(dotata di certificato di vigenza fino al 4 ottobre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale
del Notariato), che la presente copia, composta di numero sedici (16) pagine esclusa la presente e r
su supporto informatico, e' conforme al documento originale analogico nei miei rogiti,
firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82,
la presente copia di documento cartaceo e' formata su supporto informatico.

25 settembre 2019, nel mio studio in Pistoia, Via Filippo Pacini n. 40
File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Zogheri